



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara ☎ 085.9181.182

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI
02/10/2020

Oggetto: Laterlite Spa - Impianto di produzione di argilla espansa e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel forno espansore - Avviso di indizione di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

- **Titolarità:** Laterlite Spa;
- **Autorizzazione:** Autorizzazione Integrata Ambientale n. 53/39 del 01/09/2008 (modificata con Provvedimento AIA n. 7/10 del 15/06/2010) - Rinnovo/Riesame;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. 29-octies;
- **Ubicazione Impianto:** località "La Coccetta" - Comune di Lentella (CH);
- **Sede Legale:** Via Vittorio Veneto 30, 43045 Rubbiano di Fornovo (PR)
- **Sede Operativa:** Unità Produttiva di Lentella (CH), Area Industriale di Valle Trigno;
- **C.F. - P.IVA:** 02193140346;
- **Iscrizione Reg. Impr. Parma** 02193140346; **R.E.A. Parma** 218079
- **Operazioni:** D10, D15, R1, R13 di cui agli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Georeferenziazione:** 41°59'38.8"N 14°42'41.4"E (41.994112N, 14.711492E).

RICHIAMATI i contenuti dei verbali delle Conferenze di Servizi, sedute del 05/06/2018 e 31/10/2019.

RICHIAMATA la nota del 12/05/2020 Prot. 139459/20 del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio, Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. (sede Pescara) nella quale il Servizio comunica [omissis] *“A parere dello scrivente Servizio non si tratta di due procedimenti diversi ma di richiesta in AIA di emissioni in atmosfera, che deve essere valutata dentro il rinnovo/riesame autorizzazione AIA”*. [omissis].

RICHIAMATA la nota del 22/07/2020 Prot. 221190/20 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Ufficio Scarichi CH (sede di Pescara) nella quale il Servizio [omissis] *“richiamando la natura di provvedimento unico dell'AIA che sostituisce più titoli autorizzativi tra cui quello relativo all'autorizzazione allo scarico ex parte Terza del D.Lgs152/06 e richiamando la D.G.R. n 469 del 24.06.2015 che individua l'autorità competente ai procedimenti di AIA stabilendo che la stessa, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, si avvale della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, si evidenzia che a questo Servizio non compete alcuna attività istruttoria o parere nell'ambito dei procedimenti di che trattasi”*. [omissis].

RICHIAMATA la nota del 04/08/2020 prot. RA/0237139 ad oggetto *“Laterlite S.p.A. - Unità Produttiva di Lentella (CH), Area Industriale di Valle Trigno - Impianto di produzione di argilla espansa e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel forno espansore – Comune di Lentella (CH), in località “La Coccetta” - Rinnovo/Riesame AIA n. 53/39 del 01/09/2008 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per prosecuzione esercizio dell'impianto. Richiesta parere”*.

VISTA la nota acquisita al prot. RA/0260101 del 07/09/2020 con la quale l'A.R.T.A. Abruzzo ha inviato le proprie Valutazioni Tecniche sulla documentazione integrativa in riscontro nota regionale prot. RA/237139/20 del 04/08/2020.

VISTA la nota acquisita al prot. RA/0285497 del 01/10/2020 con la quale la Provincia di Chieti comunica che *“[omissis] il parere di questo Ente (prot. 17815 del 30/10/19) è stato già acquisito da codesta Regione e citato nel verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 31 ottobre 2019”* [omissis].

VISTA la nota prot. RA/0286303 del 01/10/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali nella quale si specifica che [omissis] lo scrivente Servizio non è preposto ad esprimere alcun autonomo parere, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, relativamente alle procedure di impatto ambientale disciplinate dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 [omissis].

VISTA la nota inviata via mail il 02/10/2020 al Dirigente del SGRB dal Servizio Politiche Energetiche e Qualità dell'Aria, Sina, Risorse del Territorio e Attività Estrattive ad oggetto "Ditta Laterlite S.p.A. - Attività di cava di argilla in Loc. "Cocchetta" nel comune di Lentella (CH)", nella quale "Si comunica che la ditta Lentella S.p.A. è titolare di una attività di cava di argilla in loc. Cocchetta autorizzata con provvedimento del Comune di Lentella (CH) n. 1162 del 12/12/2013 e successivamente prorogato di validità fino al 15/06/2026 con determinazione prot. n. 1495 del 15/06/2020 a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune di Lentella".

RICHIAMATA la nota del **15/09/2020** Prot. RA/0268322/20 con la quale il SGRB ha convocato la Conferenza di Servizi Istruttoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno **2 ottobre 2020** alle ore 9:30, al fine di esaminare gli interventi proposti dalla Laterlite S.p.A., in qualità di gestore e la conseguente documentazione inviata dall'A.R.T.A. Abruzzo.

RILEVATO che gli atti del presente procedimento sono consultabili all'indirizzo:

- <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>.

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolgerà in modalità telematica poiché in considerazione della Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il personale del SGRB dpc026 è stato posto in lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

I partecipanti alla CdS sincrona sono stati invitati ad intervenire con collegamento skype attraverso invito del SGRB condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via e.mail al RUP, fornendo apposito link per l'accesso.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti: Franco Gerardini (RUP), Mario Antonio Cerasoli (Funzionario Ufficio Pianificazione e Programmi) Cinzia Serpente (Collaboratore), Riccardo Fagnano (Collaboratore);
- Per ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo: Tiziana Del Borrello;
- Per ARTA Direzione Tecnica: Simonetta Campana;
- Per l'Azienda Laterlite S.p.A.: Rodolfo Medicato, Roberto Terrone, Nicoletta Mortola, Elisabetta D'Amelio;

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- Comune di Lentella;
- Amministrazione Provinciale di Chieti;
- ASL Lanciano – Vasto – Chieti;
- Servizio Politiche Energetiche e Qualità dell'Aria – Sina – Risorse del territorio e Attività estrattive

Svolge l'attività di verbalizzate: Serpente Cinzia (Collaboratore SGRB dpc026).

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle **ore 10:10** il Responsabile del Procedimento apre l'odierna seduta ricordando ai presenti l'oggetto della Conferenza dei Servizi:

- ✓ Rinnovo/Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale n. 53/39 del 01/09/2008 (modificata con Provvedimento AIA n. 7/10 del 15/06/2010), ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione esercizio dell'Impianto di produzione di argilla espansa e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel forno espansore" – Comune di Lentella (CH), in località "La Cocchetta".

Nel corso della presente CdS, anche alla luce della documentazione pervenuta, verranno affrontate le seguenti tematiche:

- ✓ Disamina documentazione pervenuta e citata in premessa.
- ✓ Disamina argomenti rimasti in sospeso nelle precedenti sedute CdS, in particolare:

- Incremento portata oraria dei rifiuti.
- Interconnessione dell'attività di cava con l'IPPC.
- Modifiche alla linea 2.

Quindi il Responsabile del Procedimento ribadisce la necessità di discutere ed acquisire valutazioni di merito per quanto attiene la documentazione richiesta con nota del 04/08/2020 prot. RA/0237139 e per la quale risultano pervenute le Valutazioni Tecniche dell'ARTA (acquisite al prot. RA0260101 del 07/09/2020), nonché la conferma del parere espresso dalla Provincia di Chieti (acquisita al prot. RA0285497 del 01/10/2020) e del Servizio Valutazioni Ambientali (prot. RA/0286303 del 01/10/2020).

Nello specifico:

- ❖ Il SGRB dà atto dei pareri acquisiti ed invita l'Arta ad esporre i contenuti delle Valutazioni Tecniche soprarichiamate dei quali si riportano i punti trattati (§§§) ed oggetto di discussione, partendo dalla fotografia dell'impianto così come autorizzato con l'AIA vigente:

POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO SECONDO L'AIA VIGENTE

CODICE IPPC 3.5		
PRODOTTO	CAPACITA' MASSIMA DI PRODUZIONE mc/anno	
Argilla espansa	440.000	
CODICE IPPC 5.1		
RIFIUTO UTILIZZATO	CAPACITA' MASSIMA DI TRATTAMENTO (DF3/64) tonn/h	CAPACITA' MASSIMA DI TRATTAMENTO tonn/anno
Rifiuti industriali – Reflui organici a base acquosa	3 (*)	23.760
NON IPPC – PRODUZIONE DI PREMISCELATI		
PRODOTTO	CAPACITA' MASSIMA DI PRODUZIONE mc/anno	
Premiscelati a base di argilla espansa	110.000	

§§§

L'ARTA segnala che l'Azienda ha chiesto di poter bruciare 4.5 t/hr di reflui in luogo di 3 t/hr, a parità di potenzialità annua autorizzata. Come evidenziato nella relazione, la modifica (1.5 t/hr*24=36t/g) risulterebbe superiore alla soglia (10 t/g) per l'attività 5.1 dell'all. VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06, per cui a parere dell'ARTA potrebbe configurarsi come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06.

Il SGRB-dpc026 concorda con la valutazione ARTA e ritiene che la modifica prospettata sia **MODIFICA SOSTANZIALE** pertanto, qualora l'Azienda intenda procedere, sarà necessario attivare le procedure previste dall'All. IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità) del D. Lgs. 152/06 e delle conseguenti procedure.

L'Azienda ribadisce che la richiesta formulata nel 2017 è stata già oggetto di discussione con ARTA e per questo l'Azienda si è attestata al di sotto di tale limite. **L'Azienda conferma di voler stralciare, al momento, tale richiesta e procedere con l'iter di rinnovo del provvedimento. In questa sede si vuole rimanere nell'ambito delle modifiche non sostanziali.**

ARTA conferma che l'Azienda, in virtù di una precedente nota, attualmente brucia 3.4 t/h inferiore comunque a 10 t/g a parità di potenzialità annua autorizzata e tale modifica risulta non sostanziale ai sensi della DGR 917/11 e della DGR 118/19, ma rimette al SGRB ogni determinazione circa le procedure ambientali da esperire.

In relazione a tale precisazione, il SGRB ritiene di poter inserire in A.I.A. e modificare la relativa capacità massima di reflui **da 3 a 3.4 t/h**, inferiore comunque a 10t/g a parità di potenzialità annua autorizzata, in quanto modifica NON SOSTANZIALE.

ARTA segnala che le categorie IPPC oggetto dell'istanza di riesame risultano variate rispetto all'AIA vigente, che comprendeva solo l'attività 5.1 e la 3.5. Le modifiche sono tuttavia derivanti non da modifiche

impiantistiche ma dall'aggiornamento normativo apportato dal D.lgs. 46/2014 che ha introdotto le categorie 5.2 lettera b) e 5.5.

ARTA evidenzia che, seppure la DGR 118/19 considera sostanziali “*Le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC*” è pur vero che nel caso specifico si tratta di una **formalizzazione prevista dalla norma di attività già esistenti**. Arta non si esprime, tuttavia, sul procedimento amministrativo da seguire.

Il SGRB ritiene che la modifica prospettata possa essere accolta come MODIFICA NON SOSTANZIALE per adeguamento alle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, pertanto, verranno aggiornate le categorie IPPC.

§§§

Applicabilità del D. Lgs. 105/15. Indicazioni sulla messa in riserva/deposito preliminare.

- ⇒ In fase di omologa dei rifiuti, deve essere effettuata la classificazione dello stesso ai fini dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15. Successivamente, devono essere effettuate anche verifiche opportune sul rifiuto effettivamente conferito prima dell'accettazione dello stesso. Degli esiti delle suddette verifiche deve essere conservata evidenza presso lo stabilimento.
- ⇒ Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'all. 1 al D.lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1 per la seconda colonna. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.
- ⇒ Nel report annuale devono essere riportati i massimi quantitativi di sostanze pericolose soggette al D.lgs. 105/15 detenuti nel corso dell'anno precedente.
- ⇒ L'Azienda dovrà tenere informata l'Autorità Competente di tutti gli adempimenti posti in essere in riferimento al D.lgs. 105/15 e delle eventuali determinazioni delle Autorità Competenti ivi identificate.
- ⇒ La messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della Circolare del MATTM prot. 1121 del 21/1/2019. Si ritiene che l'Azienda debba inviare, entro tempistiche stabilite dall'A.C., un prospetto di corrispondenza puntuale fra quanto previsto dalla Circolare e le modalità di stoccaggio e gestione dei rifiuti. In caso di difformità, l'Azienda dovrà altresì inviare un cronoprogramma di adeguamento, su cui ARTA si riserva di esprimere le proprie valutazioni.

Per quanto attiene le verifiche sul rifiuto effettivamente conferito, prima dell'accettazione dello stesso, l'Azienda evidenzia le difficoltà ad effettuare controlli in fase di accettazione su tutte le possibili sostanze regolamentate dal D. Lgs 105/15. L'Azienda dichiara che il processo produttivo di provenienza dei rifiuti per i quali l'Azienda rientra nei criteri del D. Lgs. 105/15 è codificato e riconducibile ad Aziende che hanno protocolli standardizzati e pertanto presenterà in tal senso una proposta operativa.

La Conferenza di Servizi invita l'Azienda a produrre tale documento entro tre mesi dalla data del provvedimento di rinnovo.

§§§

Riduzione delle emissioni diffuse di polveri.

L'ARTA ritiene che debba essere presentato, entro tempistiche individuate dall'Autorità Competente, un cronoprogramma di interventi per l'ulteriore riduzione delle emissioni diffuse di polveri, in linea con la BAT 3.1, tenendo conto di quanto l'Azienda ha proposto di attuare nell'integrazione di marzo 2020.

Il SGRB, ascoltato il parere dell'ARTA, concorda e la CdS ritiene congruo che il cronoprogramma debba essere trasmesso **entro tre mesi** dalla data di emanazione del provvedimento di rinnovo.

§§§

Procedure di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio di cui alla BAT 9.

ARTA ritiene che l'Azienda debba presentare un progetto di miglioramento volto a evitare, in caso di sbalzi minimi della tensione elettrica, che il post-combustore si spenga. Gli interventi previsti dovranno concludersi quanto prima e comunque entro le tempistiche indicate dall'A.C.

L'Azienda comunica che il post-combustore è un sistema complesso ed allo stato attuale non si hanno tecnologie atte ad evitare che una tale apparecchiatura vada in blocco, una volta sottoposta a sbalzi di tensione. Nel momento di mancanza di tensione i rifiuti comunque non vengono inviati ad incenerimento ed interviene il combustibile (metano).

L'ARTA prende atto di quanto dichiarato e propone la redazione di uno **studio volto a dimostrare quanto sopra esposto**. Il SGRB, ascoltato il parere dell'ARTA, concorda con tale soluzione.

Per quanto non espressamente indicato ma discusso in sede di CdS si rimanda alle prescrizioni di cui alle Valutazioni Tecniche dell'ARTA (acquisite al prot. RA0260101 del 07/09/2020).

Monitoraggio emissioni previsto dalla BAT 4

L'azienda darà evidenza di rientrare nelle condizioni di applicabilità della nota 5 della tabella di cui alla BAT 4.

Emissioni di Nox e NH₃.

L'azienda dichiara di ricadere nella nota 2 della Tabella 6 della BAT 29 e pertanto richiede, dopo opportuna dimostrazione dell'inapplicabilità del sistema SCR, che sia prescritto il VLE di 180 mg/Nm³.

La CdS valuterà tali richieste a seguito della presentazione di opportuna documentazione attestante quanto sopra dichiarato.

§§§

Cava connessa all'impianto.

Il dirigente del SGRB richiama la nota del Servizio Attività Estrattive.

Nel corso della Conferenza dei Servizi del 31/10/2019 il rappresentante del SGRB dichiara che l'attività della cava risponde ad una normativa speciale, tuttavia, si coordinerà con il servizio Attività Estrattive per prevedere l'inserimento, nel provvedimento di rinnovo, delle autorizzazioni riferite all'attività della cava, a partire dalle emissioni in atmosfera.

Con riferimento all'attività di cava, nelle integrazioni trasmesse a marzo 2020, la ditta ha inviato la documentazione inerente le emissioni in atmosfera ed in particolare il monitoraggio emissioni diffuse cava per gli anni 2017 – 2018 – 2019.

§§§

Emissioni in atmosfera prodotte dalla cava.

L'Azienda ha prodotto i monitoraggi effettuati sulle emissioni diffuse degli ultimi tre anni sulla cava.

Valutazioni ARTA inerenti le emissioni in atmosfera prodotte dalla cava.

- ⇒ Si ritiene opportuno che l'Azienda invii, entro tempistiche stabilite dall'Autorità Competente, una valutazione delle emissioni di polveri prodotte dall'attività di cava, anche elaborata tramite strumenti di stima speditiva come quelli delle Linee Guida della Regione Toscana "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI", sulla base del sistema di nebulizzazione dei cumuli presente. Qualora necessario, secondo i criteri delle citate linee guida, **l'Azienda proporrà l'implementazione di ulteriori accorgimenti per la riduzione delle emissioni diffuse**, proponendo un cronoprogramma di attuazione su cui ARTA si riserva di esprimere le proprie valutazioni.

La CdS ritiene congruo l'invio delle valutazioni delle emissioni di polveri prodotte dall'attività di cava a cadenza annuale.

§§§

Impatto acustico della cava.

L'Azienda ha prodotto il documento di valutazione di impatto acustico (settembre 2019), presso tre punti di controllo in periodo diurno; il documento mostra valori pienamente conformi ai limiti applicabili. Detti valori sono anche in linea con quelli rilevati, presso i medesimi punti, nei precedenti monitoraggi (2018 e 2017).

ARTA osserva, tuttavia, che sono stati rilevati numerosi eventi sonori che, dai profili temporali allegati ai rapporti di prova FE/111/19, FE/112/19, FE/114/19 e FE/115/19, appaiono "mascherati" ovvero esclusi dal computo del LAeq sul tempo di misura.

Occorre che il tecnico esponga i motivi di tali esclusioni, tenendo presente che ai sensi del DM 16/03/98, All. A, punto 11, è giustificata solo l'eliminazione di eventi sonori di natura eccezionale rispetto al clima acustico abituale della zona.

L'Azienda chiarisce tali aspetti. Il SGRB, sentita l'ARTA, invita l'Azienda a relazionare in merito ai motivi di esclusione di cui al precedente capoverso, entro tre mesi.

§§§

Regimazione delle acque meteoriche della cava.

ARTA chiede di monitorare la qualità delle acque eccedenti le capacità di recupero nell'impianto, effettuando campionamento ed analisi delle stesse, con riferimento alla Tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, per almeno due eventi meteorici.

Sulla base degli esiti dei monitoraggi, **ARTA si riserva di individuare eventuali ulteriori prescrizioni inerenti le acque meteoriche di cava.**

§§§

Relazione di riferimento.

ARTA ritiene necessario completare la relazione di riferimento con i certificati analitici dei piezometri Pz2e pz7. ARTA ritiene infine di indicare la seguente prescrizione, **da inserire nel rinnovo dell'atto autorizzativo**:

- *Integrare la rete piezometrica del PMC delle acque sotterranee con i punti spia Pz18 e Pz19 (la futura rete del PMC dell'AIA sarà quindi costituita da n. 5 piezometri ossia Pzb – Pz3- Pz4- Pz18- Pz19).*

Il SGRB, ascoltato il parere dell'ARTA, concorda anche con l'inserimento della prescrizione nell'atto autorizzativo.

§§§

Modifiche inerenti le materie prime.

L'Azienda ha chiesto di effettuare le seguenti modifiche rispetto all'AIA.

- L'Azienda chiede di utilizzare, in sostituzione dell'Olio Combustibile Denso BTZ utilizzato come agente espandente, "olio combustibile" e "miscele di idrocarburi" assimilabili all'olio combustibile denso provenienti da attività di recupero.

L'Azienda ha prodotto le autorizzazioni delle aziende che effettuano attività di recupero da cui si origina il materiale che l'Azienda chiede di utilizzare.

Valutazioni ARTA sull'utilizzo di OCD proveniente da attività di recupero di rifiuti.

Si evidenzia che la Legge 2 novembre 2019, n. 128 ha reintrodotta la possibilità di stabilire "caso per caso" la cessazione della qualifica di rifiuti.

Con riferimento alle "*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D. Lgs.152/2006*" emanate con Delibera del Consiglio SNPA doc. n. 62/20, considerato che **l'utilizzo come materia prima, agente espandente, dell'olio combustibile denso da attività di recupero non è previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05**, ricorrono le condizioni del caso 5 della Tabella 4.3 "*Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o di prodotti*".

Fermo restando che è in capo all'Azienda accertarsi che il materiale utilizzato nel proprio ciclo produttivo non sia un rifiuto, **si ritiene che l'Azienda debba definire un piano di controlli per la verifica della idoneità al riutilizzo nel ciclo produttivo**. A tal fine, dovrà essere definita una procedura di accettazione che permetta di verificare i requisiti del materiale in ingresso e di individuare le caratteristiche qualitative che non ne consentono l'utilizzo. L'Azienda avrà cura di verificare, ai fini dell'accettazione, che nel rilascio dell'Autorizzazione all'impianto che effettua l'attività di recupero si sia tenuto conto delle indicazioni della citata Linea Guida.

L'Azienda potrà far riferimento alle verifiche da condurre sul prodotto contenute nelle Prassi di Riferimento UNI/PdR 80:2020 "*Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine minerale e definizione dei prodotti ottenuti*" pubblicate a Marzo 2020, che garantiscono il rispetto delle specifiche contenute al punto 7 delle medesime linee guida.

La valutazione della conformità del prodotto dovrà essere eseguita attraverso prove mirate e dovranno essere definite le frequenze e le modalità di effettuazione delle verifiche sul prodotto ottenuto, con particolare riferimento alle metodiche analitiche da utilizzare.

Si ritiene opportuno che la Laterlite metta in atto procedure di verifica anche della concentrazione di POPs nell'OCD recuperato, sia attraverso documentazione del produttore sia attraverso controlli diretti effettuati a campione.

- ⇒ Considerato che il serbatoio adibito a stoccaggio di OCD ha volume di 40 mc mentre il bacino di contenimento ha capacità di 36 mc, il serbatoio non potrà essere mai riempito per un volume superiore a 36 mc. A tal fine, dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti ad impedire il riempimento del serbatoio oltre il volume indicato.

Per quanto riguarda il riempimento del serbatoio di stoccaggio di OCD L'Azienda dichiara che quanto richiesto dall'ARTA non risulta problematico e che metterà in atto un sistema di sicurezza per evitare il riempimento del serbatoio oltre la capacità del bacino. Per quanto riguarda invece la cordolatura, risulta molto difficile la realizzazione di un sistema fisso vista la posizione del serbatoio. Verrà pertanto studiato e utilizzato un sistema "mobile" atto a garantire il contenimento di eventuali sversamenti.

- ⇒ I bacini di contenimento dei serbatoi dovranno essere impermeabilizzati e dovranno essere sottoposti a verifiche e manutenzioni periodiche documentate atte a garantirne l'impermeabilità.
- ⇒ Le aree di carico e scarico dei serbatoi di rifiuti, OCD e gasolio devono essere impermeabilizzate e cordolate, dotate di pozzetto cieco di raccolta di eventuali sversamenti.

Valutazioni ARTA sull'utilizzo di terre e rocce da scavo

⇒ L'utilizzo di terre e rocce da scavo come materie prime è regolamentato dal DPR 120/2017, alle cui condizioni e modalità dovrà attenersi sia chi conferisce il materiale sia chi lo riceve. Si ritiene che l'Azienda debba **predisporre una procedura di accettazione** che preveda l'effettuazione di tutte le opportune verifiche sul materiale in ingresso.

§§§

Modifica dei sistemi di abbattimento e possibile riutilizzo delle polveri derivanti dall'abbattimento fumi.

ARTA evidenzia che il sistema di abbattimento a secco con bicarbonato di sodio costituisce BAT e che ogni modifica all'attuale processo di abbattimento delle emissioni in atmosfera deve essere oggetto di specifica e puntuale istanza di modifica. Inoltre, quanto sopra esposto dalla Azienda potrebbe configurarsi come nuova attività di recupero di rifiuti pericolosi, sottoposta pertanto alle specifiche procedure ambientali di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06.

Il SGRB concorda con le valutazioni dell'ARTA.

§§§

Emissioni in atmosfera.

Modifica relativa all'installazione di un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto del tipo SNCR.

ARTA ritiene che la modifica non comporti l'incremento del flusso di massa in emissione per gli inquinanti autorizzati, ma consente di contenere le emissioni di NOx in modo più stabile entro i Valori limite di emissione individuati. Pertanto, ARTA ritiene che la modifica proposta sia NON SOSTANZIALE per l'AIA con riferimento alla DGR 917/11 e alla DGR 118/19.

Il SGRB concorda con le valutazioni dell'ARTA.

§§§

Punto di emissione E18.

ARTA ritiene che non siano accoglibili i VLE proposti per SOV cl. I e SOV cl II, che dovranno essere ridotti almeno del 30%, anche considerato che l'Azienda non ha rilevato SOV cl. I e SOV cl. II al di sopra dei limiti di rilevanza. Per SOV cl III + IV + V propone di fissare in 50 mg/Nmc come VLE cumulativo. Tale Valore limite di emissione si intende comprensivo anche delle SOV cl I + cl II.

Il SGRB concorda sulla valutazione dell'ARTA.

§§§

Modifiche richieste al punto di emissione E2.

Si dà atto del fermo della linea 2.

Il SGRB, così come dichiarato nella CdS del 31/10/2019, in merito alla linea 2 avrà cura di rideterminarsi all'interno dell'A.I.A., in particolare il SGRB, nell'atto di rinnovo/riesame darà evidenza:

- i. del fermo della linea 2;
- ii. che qualora la linea 2 venga riattivata, della necessità di mettere in atto tutte le procedure nonché le verifiche/controlli previsti successivamente alla riattivazione, conformi alle prescrizioni autorizzate.

§§§

Modifiche al QRE (punti di emissione diversi da E1, E2 ed E18).

Sulla base del confronto effettuato, le modifiche comportano una riduzione nel flusso di massa delle polveri e sono pertanto NON SOSTANZIALI ai sensi della DGR 917/11 e DGR 118/19.

§§§

Emissioni diffuse.

Piano di riduzione dei cumuli di argilla espansa.

ARTA prende atto del piano di riduzione proposto sul cumulo di maggiori dimensioni, che lo porterebbe in 8 anni al valore di 10.000 mc (a partire dai 70.000 mc in stoccaggio al 2020). ARTA ritiene che l'Azienda debba relazionare nel report annuale sul rispetto del piano proposto. ARTA ritiene, altresì, che anche per i restanti cumuli, a partire da quelli di maggiori dimensioni, sia proposto un piano di progressiva riduzione, secondo tempistiche individuate dall'Autorità Competente.

L'Azienda relaziona in merito e condivide il progetto di riduzione del cumulo principale. Ci sono difficoltà per i cumuli secondari operativi, che sono cumuli dinamici ed occorrono per la produzione; per tali cumuli si chiede di non prevedere previsioni di riduzione.

Il SGRB ritiene condivisibile che vi sono oggettive difficoltà, ma ritiene indispensabile che si debba attuare un piano di progressiva riduzione del cumulo principale; i cumuli secondari, essendo cumuli operativi, possono essere contenuti attraverso opportune strategie di gestione.

§§§

Emissione diffusa ED2.

ARTA ritiene che la stessa deve essere ridotta chiudendo e coprendo l'area di deposito del carbone ed il relativo nastro trasportatore.

Il SGRB concorda con la valutazione e, congiuntamente a quanto proposto dall'ARTA, ribadisce la seguente prescrizione: *Fermo restando che, se la linea 2 non è utilizzata, il deposito del carbone deve essere tenuto vuoto, qualora l'Azienda intenda riutilizzare la linea 2, occorre che preliminarmente il deposito sia adeguato allo scopo di impedire il dilavamento e minimizzare le emissioni diffuse di polveri di carbone, in linea con il progetto presentato e la chiusura su tutti i lati.*

§§§

Valutazioni ARTA in merito alle operazioni effettuate sui rifiuti inviati all'impianto di coincenerimento.

Si analizza la richiesta dell'Azienda contenuta nell'"Elaborato Tecnico Descrittivo" (aprile 2019), nel paragrafo "B.2 Ciclo produttivo e relativi diagrammi di flusso" al capoverso "Movimentazione e recupero energetico, previa miscelazione, dei rifiuti al forno essiccatore e al forno cottura".

[omissis] *Per una più corretta corrispondenza con il processo e considerando che, a seguito della fase di miscelazione, si perde la "tracciabilità" del rifiuto in entrata, si richiede di poter utilizzare per caratterizzare i rifiuti dai serbatoi ai forni i seguenti codici EER appartenenti alla classe 19.02 "rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali":*

- *EER 19.02.08 "Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose" per i rifiuti alto potere inviati al forno essiccatore;*
- *EER 19.02.08 "Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose" per i rifiuti alto potere inviati al forno cottura;*
- *EER 19.02.04 "Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso" per i rifiuti basso potere inviati al forno cottura;*

Per una conduzione ottimale del forno e per fornire tutta l'energia termica necessaria per il processo di cottura ed espansione dell'argilla i combustibili in alimentazione (rifiuti e/o metano) devono apportare un contributo calorico pari a circa 41.500 MJ/h. In presenza di tali caratteristiche la temperatura al forno è idonea al corretto svolgimento del processo, e con essa tutti i parametri relativi. [omissis].

ARTA evidenzia, a riguardo, che l'attribuzione di un nuovo Codice EER ai rifiuti contenuti nei serbatoi implica che in essi viene effettuata un'operazione di raggruppamento preliminare al recupero o allo smaltimento (codificate come D13 per i rifiuti a basso potere e come R12 per i rifiuti ad alto potere) e che tale operazione è "il trattamento" che giustificherebbe la modifica del codice EER della famiglia 19.

Fermo restando che il mescolamento deve essere effettuato in modo da garantire la tracciabilità dei rifiuti che hanno contribuito a costituire la miscela, si rimettono le determinazioni su questo aspetto all'A.C.

Si ritiene che i rifiuti con Codice EER 190204 saranno sottoposti a D10, mentre i rifiuti con Codice EER 190208 verranno sottoposti a R1.

In merito a tale proposta di variante il SGRB:

RIBADITO quanto previsto all'art. 6, co. 9 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede: "*Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una **valutazione preliminare** al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7." (comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017);*

VISTO l'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., punto 8, lett. t), che prevede la verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni per le seguenti particolari casistiche: "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o Allegato IV già autorizzati, **realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente** (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)";*

RICHIAMATO l'art. 29-nonies) "Modifica degli impianti o variazione del gestore", comma 1, della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

INVITA la Laterlite S.p.A., ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ad avviare le previste procedure di valutazione ambientale (VP) presso l'Autorità Competente (Servizio Valutazioni Ambientali).

§§§

Approvvigionamento idrico.

Scarichi delle acque meteoriche di dilavamento.

L'azienda recupera nel proprio ciclo produttivo le acque meteoriche provenienti dagli impianti di trattamento, secondo le logiche indicate.

Per le acque eccedenti la prima pioggia non sono necessari trattamenti. Le acque di prima pioggia possono essere scaricate a condizione che vengano sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione nel rispetto dei limiti di cui alla parte III del dlgs 152/2006.

L'Azienda si riserva di valutare la tematica dello scarico delle acque anche in relazione al canale recettore.

Il SGRB ritiene una necessità di approfondimento riguardo la titolarità del canale di recapito delle acque di scarico.

L'Azienda chiede di poter procedere alla modifica per la Vasca V2 come da progetto presentato. La conferenza ritiene di poter accogliere la proposta dell'Azienda.

§§§

Centralina di monitoraggio meteo e qualità aria.

Tale sistema di monitoraggio è stato in funzione ma, in tempi recenti ed a causa di fuori servizi e atti di vandalismo, non è al momento operativa. L'Azienda chiede di poter utilizzare le somme previste per la centralina a compensazione ambientale in favore del Comune di Lentella.

Il rappresentante del SGRB ritiene giusto che le risorse siano utilmente spese per interventi di carattere ambientale e non dilapidate. Sarà cura del Servizio prendere i necessari contatti con il Sindaco per concordare una linea comune.

La Conferenza di Servizi conviene ed esprime parere favorevole alle azioni di compensazione ambientale in favore del Comune di Lentella, salvo intesa con lo stesso.

§§§

Problematica della fitodepurazione.

In merito a tale problematica la CdS ed in particolare il SGRB si impegna a approfondire e risolvere tale tematica con i colleghi del Servizio Gestione e Qualità delle Acque per valutare il progetto presentato dall'Azienda.

La Conferenza di Servizi si esprime con PARERE FAVOREVOLE al riesame dell'AIA con le modifiche non sostanziali indicate nel presente verbale, fatti salvi gli esiti delle procedure ambientali di cui alla parte II del D. LGS. 152/06, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c, 7 [omissis] *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.*
- L'Autorità competente, previa valutazione da parte dell'Azienda delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., - art. 6, co. 9 (VP), può procedere al Rinnovo/Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale n. 53/39 del 01/09/2008 (modificata con Provvedimento AIA n. 7/10 del 15/06/2010), ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione esercizio dell'impianto sopraccitato inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalle Conferenze dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 13:15.

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il presente verbale è costituito da **n. 9 (nove) pagine**.